

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra

(2005/40/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e paragrafo 3, secondo comma ⁽¹⁾,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽³⁾,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

⁽¹⁾ La Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio alla scadenza di quest'ultimo il 23 luglio 2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pagg. 35 e 36).

⁽²⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 122.

- (2) Le disposizioni commerciali contenute in tale accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

- (3) Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda, in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notificano alla Repubblica di Croazia che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, ai sensi del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

- (4) L'accordo in questione dovrebbe essere approvato,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, nonché gli allegati e i protocolli ad esso allegati e le dichiarazioni accluse all'atto finale.

2. I testi di cui al paragrafo 1 sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di associazione e di stabilizzazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee.

2. A norma dell'articolo 111 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi del suo regolamento interno.

3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è adottata, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare l'atto di notifica di cui all'articolo 127 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il Presidente della Commissione deposita il suddetto atto di notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT

Per la Commissione

Il Presidente

J. M. BARROSO